

Originale



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **1** Data: **25/01/2023**

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1[^] GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 229, DELLA L.29 DICEMBRE 2022, N.197

Il giorno **25 Gennaio 2023**, alle ore **20,15**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta d'urgenza di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	LENSI DIEGO	S
DATTOLI ANTONIO	S	VENTURINI EMILIANO MARIO	S
SAMORANI FRANCESCO	S	ORFEE VALENTINA	S
CANGINI JURI	S	CERRONE GIANLUIGI	S
MARCHI STEFFANIA	S		
MONTONI CINZIA	S		
RINALDINI ALESSANDRO	N		
ROSSI TANIA	S		
ZAMPIGA BARBARA	G		

Assegnati n.12+1.

Presenti n. 11

In carica n.12+1

Assenti n. 2

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.

Partecipa il segretario comunale **SANTATO DOTT.SSA SILVIA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: CANGINI JURI, CERRONE GIANLUIGI, MONTONI CINZIA.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Sentito l'intervento del **Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato**, che illustra la proposta di deliberazione, la cui integrale verbalizzazione verrà sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio comunale in successiva seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e da comunicare, entro la stessa data, all'agente della riscossione nonché da pubblicare nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

PRECISATO CHE:

- per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della L.197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente nazionale della Riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate-Riscossione) e non i soggetti di cui all'art.52 comma 5 lettera b) del D.Lgs.n.446/1997;

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art.1, commi 227 e 228, della L.197/2022 potrebbe :

Introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;

- portare ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni ed interessi senza neppure avere la certezza che il contribuente moroso corrisponda quanto dovuto a titolo di capitale e per spese esecutive e di notifica;

- avere, quindi, un impatto negativo sui crediti iscritti a bilancio, considerando anche il fatto che non sono previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Vista la decisione della giunta comunale in data 19/01/2023;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che la misura di stralcio parziale potrebbe produrre;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All.A**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio economico – finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. **11** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L.29 dicembre 2022, n.197, di non applicazione delle disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 relativa allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1[^] gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio all'Agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del comune;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art.1 della L.29 dicembre 2022, n.197;

Visto l'art.134, 4[^] comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita: "Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. **11** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il presidente
MILANDRI CLAUDIO
(firmato digitalmente)**

**Il segretario comunale
SANTATO DOTT.SSA SILVIA
(firmato digitalmente)**

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

PROVINCIA FORLI' CESENA

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 1 del 23/01/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno 23 gennaio 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Civitella di Romagna, ha preso in esame la Proposta di deliberazione di Consiglio pervenuta in data odierna ad oggetto: "*Annullamento parziale automatico cartelle fino a 1.000,00 euro – L. 197/2022*"

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. **A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.**

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obiettivo di contrasto all'evasione;

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art.1, commi 227 e 228, della L.197/2022 potrebbe:

- Introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;
- portare ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni ed interessi senza neppure avere la certezza che il contribuente moroso corrisponda quanto dovuto a titolo di capitale e per spese esecutive e di notifica;

- avere, quindi, un impatto negativo sui crediti iscritti a bilancio, considerando anche il fatto che non sono previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

23/01/2023

Il Revisore Unico

Dott.ssa Valentina Valentini

